

**Semplificazioni/1**  
Le novità del Dl 77/2021

# Torna l'appalto integrato sul progetto preliminare

**Due vie.** Affidamento congiunto di **progettazione** ed esecuzione possibile per le opere Pnrr  
Per gli altri lavori deroga fino a giugno 2023

**Francesco Carnovale**

**P**er le procedure finanziate dal Pnrr e dal Pnc, le stazioni appaltanti potranno ricorrere all'appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica. Mentre in tutti gli altri casi sarà possibile comunque affidare congiuntamente **progettazione** ed esecuzione dei lavori, per effetto della proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023 della sospensione del divieto di appalto integrato.

Con l'entrata in vigore del Dl 77/2021 il Governo ha adottato una scelta chiara e netta in materia di affidamento congiunto di **progettazione** ed esecuzione, prevedendo due diverse fasi: la prima contenuta all'articolo 48 comma 5 e la seconda inserita all'articolo 52 comma 1 del Dl Semplificazioni.

## **Appalto sul preliminare**

Con la prima norma in esame (art 48 comma 5) l'esecutivo ha previsto che, solo per le procedure finanziate in tutto o in parte dal Pnrr e dal Pnc, le

stazioni appaltanti destinatarie delle risorse possono ricorrere allo strumento dell'appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Mancando però il regolamento sui contenuti dei tre livelli di **progettazione**, è stato rimesso al Presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici il potere di emanare con proprio provvedimento entro la fine del mese di luglio del 2021, l'individuazione dei contenuti essenziali, dei documenti e degli elaborati necessari all'elaborazione del progetto di fattibilità.

Allo stato attuale pertanto, la norma appare di non facile attuazione, mancando i riferimenti al contenuto minimo dei livelli progettuali, relativo allo studio di fattibilità tecnico economico da porre a gara.

## **Livelli di progettazione**

Tuttavia, la novità più importante non è quella riferita all'ammissibilità dell'appalto integrato sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, quanto la previsione contenuta nel terzo periodo del comma 5 dell'articolo 48 del Dl 77/2021. Sembra che

che il nuovo appalto integrato, consenta un salto del livello di **progettazione**, introducendo nel nostro ordinamento un cambiamento epocale in materia di servizi di architettura ed ingegneria.

La norma infatti recita testualmente: «L'affidamento avviene mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo».

L'operatore economico pertanto, dovrà presentare un'offerta progettuale che contenga il livello di **progettazione** definitiva o di **progettazione** definitiva ed esecutiva. L'offerta dovrà indicare sia nel caso del solo progetto definitivo che nel caso del definitivo ed esecutivo distintamente il corrispettivo per la **progettazione** definitiva, per la **progettazione** esecutiva e per l'esecuzione dei lavori.

La novità normativa appare pertanto di notevole impatto, se si considerano altri tre elementi di portata semplificatoria: il primo, che è sempre convocata la conferenza dei servizi sul progetto di fattibilità tecnico

ed economica con le modalità di cui all'articolo 14 bis della 241/1990; il secondo, che alla conferenza dei servizi partecipa anche l'affidatario che dovrà recepire le eventuali prescrizioni; il terzo, che tutte le prescrizioni devono condurre a una revisione del progetto di fattibilità e non essere rinviate al livello di **progettazione** superiore.

Alcune di queste semplificazioni introdotte dal Governo Draghi erano già state oggetto di proposta all'allora Governo Monti da parte di un gruppo di esperti italiani in materia di project management che avevano segnalato la necessità di riallineare la nostra normativa in materia di realizzazione e costruzione delle opere pubbliche agli standard internazionali di preliminary e final design.

#### Premialità per il Bim

Altro aspetto importante che invece impatta sulle responsabilità del Rup è che nel caso di ricorso a tale strumento sarà il Rup a validare ed approvare ciascuna fase progettuale, così come merita menzione il punteggio premiante attribuito all'operatore economico che utilizzi nella **progettazione** metodi e strumenti Bim.

Questa ultima previsione, nonostante indichi precisamente che le piattaforme progettuali dovranno essere interoperabili e in formato aperto non proprietario, tuttavia appare necessitare di coordinamento con il Dm n. 560 del 1 dicembre 2017, che stabilisce le modalità e i tempi di progressiva introduzione dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture.

#### Stop al divieto fino al 2023

Se da un lato il Governo ha inteso fornire alle stazioni appaltanti destinatarie dei fondi Pnrr e Pnc una soluzione tecnica concreta per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 2026, dall'altro all'articolo 52 comma 1 del Dl 77/2021 non ha dimenticato le altre stazioni appaltanti destinatarie di altre fonti di finanziamento nazionali e comunitarie, prorogando dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023 l'appalto integrato tout court.

Infatti, il semplice rimando all'articolo 1 comma 1 del Dl n.32/2019 (lo Sblocca cantieri), previsto dall'articolo 52 del Dl Semplificazioni consentirà a tutte le stazioni appaltanti di non incorrere più nel divieto dell'articolo 59 del Dlgs 50/16, in quanto proroga la sospensione degli effetti di tale norma fino al giugno 2023.


© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Il doppio regime creato dal decreto in materia di affidamento congiunto di **progettazione** ed esecuzione delle opere**

#### Le scelte del Governo

Il Governo ha adottato una scelta chiara e netta in materia di affidamento congiunto di **progettazione** ed esecuzione, prevedendo due fasi. Per le procedure finanziate dal Pnrr e dal Pnc, le stazioni appaltanti potranno ricorrere all'appalto integrato sulla

base del progetto di fattibilità tecnica ed economica. Mentre in tutti gli altri casi sarà possibile affidare congiuntamente **progettazione** ed esecuzione dei lavori, per effetto della proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023 della sospensione del divieto di appalto integrato



# Nascono banca dati unica Anac e fascicolo virtuale delle imprese

## Digitalizzazione

**Ilaria Madeo  
Pierdanilo Melandro**

Con il Dl Semplificazioni vengono introdotte modifiche rilevanti anche in materia di pubblicità e trasparenza. Diversamente dalla maggior parte delle misure contenute nel decreto, non si tratta di modifiche temporanee ma permanenti.

In particolare, intervenendo sull'articolo 29, comma 2 del Codice dei contratti pubblici (Dlgs 50/2016), viene previsto che tutte le informazioni inerenti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione, alla scelta del contraente, all'aggiudicazione e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture relativi all'affidamento, inclusi i concorsi di **progettazione** e i concorsi di idee e le concessioni, debbano essere gestite e trasmesse tempestivamente alla banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'Autorità nazionale anticorruzione, attraverso l'impiego di piattaforme telematiche ad essa interconnesse (le piattaforme e-procurement delle stazioni appaltanti) e secondo le modalità dell'articolo 213, comma 9 del Codice. Quest'ultima disposizione prevede che, per la gestione della banca dati Anac, debba avvalersi dell'os-

servatorio dei contratti pubblici, composto da una sezione centrale e delle sezioni regionali.

Per l'effetto della modifica, viene messo in atto uno spostamento dalla banca dati attualmente attiva e gestita dal ministero delle Infrastrutture - in cui, in base al vecchio articolo 29, le stazioni appaltanti erano tenute a pubblicare tutti gli atti relativi alle procedure di gara - ad una banca dati centralizzata e interamente gestita dall'Anac, che diventerà il nuovo perno della trasparenza dei contratti pubblici. Perché tale rilevante novità nei contratti pubblici sia resa efficace occorrerà che venga finalmente attuato l'articolo 44 del Codice dei contratti pubblici che prevede l'obbligo per tutte le stazioni appaltanti di digitalizzare le procedure d'acquisti.

Modificando poi il comma 4 bis dell'articolo 29 viene specificato che l'interscambio dei dati e degli atti tra la banca dati, la banca dati delle pubbliche amministrazioni (Bdap) e le piattaforme telematiche a essa interconnesse avviene, nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e di unicità dell'invio delle informazioni, in conformità alle linee guida Agid in materia di interoperabilità. L'insieme dei dati e delle informazioni condivisi costituiscono fonte informativa prioritaria in materia di pianificazione e monitoraggio di contratti. Per le opere pubbliche continua a vivere l'obbligo di pubblicare i dati attraverso la Bdap, gestita dal ministero dell'Economia, per monitorare e tracciare il ciclo della spesa. Nella

Banca dati unica non transiteranno, invece, le programmazioni biennali degli acquisti e triennali dei lavori pubblici che continueranno quindi ad essere pubblicate sulla piattaforma del ministero delle Infrastrutture.

In questa parte, il Dl 77/2021 si limita a elencare una serie di attività senza prevedere tempi di attuazione, né una disciplina transitoria, lasciando le stazioni appaltanti nell'incertezza applicativa, nell'attesa che la nuova banca dati venga resa disponibile ed operativa.

Ulteriore novità riguarda l'accorpamento della banca dati degli operatori economici alla banca dati dei contratti pubblici dell'Anac. Inoltre, all'interno della nuova banca dati unica nazionale verrà istituito il fascicolo virtuale dell'operatore economico, che costituisce una evoluzione del sistema attuale Avcpass, nel quale saranno conservati tutti i dati e le informazioni necessarie ai fini della partecipazione alle procedure di gara e per la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione. Le amministrazioni responsabili di certificare i requisiti dovranno rendere disponibili tali informazioni «in tempo reale» e «in formato digitale». Si tratterà, dunque, di andare nella direzione di un sistema informatizzato delle procedure che permetterà alla pubblica amministrazione di effettuare i controlli in modo immediato, e agli operatori di essere sgravati dalla presentazione di documentazione già detenuta dalla Pa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

